Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 30 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 30 AGOSTO 1954:

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Agrigento.

(2701)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Teramo.

(2703)

Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali: Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i Comuni della provincia di Rovigo.

(2876)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 734.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824; 27 ottobre 1951, n. 1701; 25 luglio 1952, n. 1350 e 16 ottobre 1952, n. 4013;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

8) « Fisiologia vegetale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 74. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 735.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827 e 30 luglio 1953, n. 999;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1952, n. 692;

Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — Dopo la Facoltà di giurisprudenza è inserita la Facoltà di economia e commercio.

Dopo l'art. 19 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Facoltà di economia e commercio

Art. 20. — La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 21. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale),
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto della navigazione;
2) Diritto industriale;
3) Diritto amministrativo;
4) Storia delle esplorazioni geografiche;
5) Diritto processuale civile;
6) Legislazione bancaria;
7) Diritto civile.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Non può essere ammesso alla prova orale di lingua straniera lo studente che non abbia ottenuto la sufficienza nella prova scritta.

Lo studente che sia stato riprovato nella prova orale, o che per qualsiasi motivo non si sia presentato a sostenere la prova orale nella stessa sessione, dovrà ripetere, anche, la prova scritta.

Art. 22. — Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto privato, per il diritto commerciale, il diritto della navigazione e il diritto industriale;

b) istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato, per il diritto del lavoro;

c) matematica generale, per la matematica finanziaria e per la statistica;

d) economia politica, per la scienza delle finanze e diritto finanziario, per la politica economica e finanziaria e per l'economia e politica agraria;

e) ragioneria generale ed applicata, per la tecnica bancaria e professionale e per la tecnica industriale e commerciale.

Gli insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per l'iscrizione e per l'esame, gli insegnamenti cui servono di preparazione.

Art. 23. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 24. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà esclusi gli insegnamenti di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico e le lingue straniere;

b) nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie diverse fra quelle impartite nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

14) « Antropologia ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

13) « Storia della chimica;
14) Scienza dell'alimentazione ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

11) « Storia della chimica;
12) Geochimica;
13) Storia della medicina ».

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

17) « Patologia vegetale;
18) Etnologia;
19) Endocrinologia;
20) Paleontologia umana;
21) Biologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 73. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1954, n. 736.

Esecuzione del Modus vivendi commerciale fra Italia e Costa Rica, concluso in San Josè il 20 febbraio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Modus vivendi commerciale fra Italia e Costa Rica concluso in San Josè il 20 febbraio 1953, nonchè allo scambio di Note riguardante l'art. V del Modus vivendi suddetto effettuato in Roma il 23 giugno 1953 ed allo scambio di Note San Josè 23 febbraio 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — MARTINELLI — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 64. — TEMPESTA

Modus vivendi commerciale tra Italia e Costa Rica

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica di Costa Rica, desiderosi di sviluppare le relazioni commerciali fra i loro Paesi, hanno deciso di concludere un *Modus Vivendi,* e, a tal fine, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana, il Dottor Luigi RICCIO, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Governo di Costa Rica;

Il Presidente della Repubblica di Costa Rica, Sua Eccellenza l'Avvocato Fernando LARA BUSTAMANTE, Ministro degli Affari Esteri;

i quali, comunicatisi i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Alte Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed ogni onere accessorio, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto alla importazione quanto all'esportazione, il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, l'interpretazione delle tariffe, nonchè le regole, le formalità e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali.

Articolo II

Per conseguenza, i prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti, non saranno in alcun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, assoggettati, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate, nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo paese.

Articolo III

Parimenti, i prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti non saranno in alcun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, assoggettati, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate, nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura esportati verso il territorio di qualsiasi terzo paese.

Articolo IV

Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alte Parti contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati, originari di un terzo paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte e destinati al territorio della prima.

Articolo V

Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti:

a) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera;

b) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero già stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di unioni doganali o di zone di intercambio commerciale libero:

c) i vantaggi speciali che la Repubblica Italiana abbia accordato o che accorderà in avvenire alla Repubblica di San Marino, alla Città del Vaticano e ai Territori conferitile o che potranno esserle conferiti in amministrazione fiduciaria, e i vantaggi accordati o che potranno essere accordati alle merci importate in Italia sotto regime speciale di origine e provenienza del Regno Unito di Libia;

d) i privilegi e i vantaggi che una delle Alte Parti contraenti accordi o accorderà in avvenire per la sua partecipazione ad una Comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o di servizi;

e) i vantaggi speciali concessi o che potranno essere concessi dalla Repubblica di Costa Rica agli altri Stati dell'America Centrale.

Articolo VI

Nulla di quanto stipulato nel presente accordo sarà interpretato come impedimento affinchè ciascuna delle Alte Parti contraenti adotti o ponga in atto misure relative:

a) alla sicurezza pubblica;

b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;

c) alla protezione della salute pubblica e alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;

d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;

e) all'uscita di oro e argento;

f) alle misure fiscali o di altra natura tendenti a estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti ai prodotti similari nazionali.

Articolo VII

Le autorità competenti di ciascuna delle Alte Parti contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificati d'origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle autorità consolari rispettive del paese importatore.

Articolo VIII

Nulla di quanto stipulato nel presente accordo sarà interpretato come impedimento affinchè ciascuna delle Alte Parti contraenti applichi al commercio con l'altra Parte contraente i regimi generali di importazione o di esportazione che si applichino alla nazione più favorita.

Articolo IX

Le navi appartenenti a una delle Alte Parti contraenti godranno nei porti dell'altra Parte, per quel che concerne tasse, diritti, imposte, servizi e facilitazioni, dello stesso trattamento accordato alle navi della nazione più favorita.

Resta inteso che ciascuna delle Alte Parti contraenti non potrà invocare dall'altra Parte il beneficio della applicazione della clausola della nazione più favorita per ottenere vantaggi più ampi di quelli che essa stessa accorda all'altra Alta Parte contraente.

Articolo X

Le clausole di questo accordo non modificano le disposizioni contenute nelle leggi di blocco economico emanate dal Governo di Costa Rica negli anni dal 1940 al 1948.

Articolo XI

Il presente accordo potrà essere sostituito in qualunque momento da un trattato di commercio che le Alte Parti contraenti convengono di stipulare al più presto possibile.

Articolo XII

Il presente accordo entrerà in vigore non appena le Alte Parti contraenti si saranno notificato l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

Avrà la validità di un anno e sarà prorogabile per tacita riconduzione, salvo espressa denuncia di una delle Alte Parti contraenti con un preavviso di tre mesi.

In fede di che i Plenipotenziari lo hanno firmato in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli, nella Città di San Josè, addì venti del mese di febbraio millenovecentocinquantatre.

LUIGI RICCIO FERNANDO LARA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Modus vivendi comercial entre Costa Rica e Italia

El Presidente de la República de Costa Rica y el Presidente de la República Italiana, animados del mismo deseo de incrementar las relaciones comerciales entre ambos Países, han dispuesto celebrar un *Modus Vivendi,* y para ese fin han designado como Plenipotenciarios:

El Presidente de la República de Costa Rica, al Señor Licenciado Fernando LARA BUSTAMANTE, Ministro de Relaciones Exteriores; y

El Presidente de la República Italiana, al Excelentísimo Señor Luigi RICCIO, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de Costa Rica;

quienes, después de haber canjeado sus plenos poderes, y de encontrarlos en debida forma, han convenido en lo siguiente:

Artículo I

Las Altas Partes contratantes convienen en concederse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida en todo lo referente a derechos de aduana y gravámenes accesorios de la misma índole, así como en lo referente al modo de percibir los derechos y tasas sobre importación o exportación, al depósito de las marcaderías en los almacenes de aduana, al sistema de revisión y análisis, a la clasificación aduanera de las mercaderías, a la interpretación de las tarifas y, además, a las reglas y formalidades a que pueden ser sometidas las operaciones correspondientes.

Artículo II

En consecuencia, los artículos cultivados, producidos o manufacturados, originarios de cualquiera de las Altas Partes contratantes, que sean importados en el territorio de la otra, no serán sometidos en ningún caso, en el régimen mencionado, a derechos, tasas o cargas distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades diferentes o más onerosas que aquellas a que en la actualidad están o puedan ser sometidos en lo futuro los productos similares de igual naturaleza originarios de cualquier otro país extranjero.

Artículo III

Del mismo modo, los artículos cultivados, producidos o manufacturados, originarios de cualquiera de las Altas Partes contratantes, no serán sometidos en ningún caso, con respecto a la exportación y con relación al régimen mencionado, a derechos, tasas o cargas

distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades distintas o más onerosas que aquellas a que en la actualidad están o puedan ser sometidos en lo futuro los productos similares de igual naturaleza destinados a cualquier otro país extranjero.

Artículo IV

Todos los privilegios, ventajas o inmunidades actualmente concedidos o que pueden ser concedidos en lo futuro por una de las Altas Partes contratantes, en lo referente al mencionado régimen aduanero, a los productos cultivados, producidos o manufacturados, originales de otro país extranjero, serán aplicados automáticamente y sin compensación, a los productos similares de igual naturaleza originarios de la otra Parte y destinados al territorio de la primera.

Artículo V

Las disposiciones del presente acuerdo, relativas al tratamiento de la nación más favorecida, no son aplicables:

a) a los privilegios, ventajas o inmunidades que hayan sido en la actualidad acordados o que en adelante pudieren ser acordados por cualquiera de las Altas Partes contratantes a países limítrofes para facilitar o incrementar el tráfico fronterizo;

b) a los privilegios, ventajas o inmunidades que hayan sido en la actualidad acordados o que en adelante pudieren ser acordados por cualquiera de las Altas Partes contratantes en calidad de miembros de una unión aduanera o de una zona de intercambio comercial libre ya establecida o que se estableciere por una de las dos Partes, comprendiéndose en dicha excepción los acuerdos provisionales necesarios para la institución de uniones aduaneras o de zonas de intercambio comercial libre;

c) a las ventajas especiales que la República Italiana haya acordado o que acordare en lo futuro a la República de San Marino, a la Ciudad del Vaticano y a los Territorios que le han sido concedidos o que pudieren serle concedidos en administración fiduciaria, y a las ventajas acordadas o que se acordaren a las mercaderías importadas en Italia bajo régimen especial de origen y procedencia del Reino Unido de Libia;

d) a los privilegios y ventajas que una de las Altas Partes contratantes acuerde o acordare en lo futuro por su participación en una Comunidad instituída entre varios Países para organizar en común uno o más sectores de la producción, del comercio o de servicios;

e) a las ventajas especiales concedidas por la República de Costa Rica o que pueda conceder a los otros Estados de la América Central.

Artículo VI

Nada de cuanto ha sido estipulado en el presente acuerdo será interpretado como impedimento para que cualquiera de las Altas Partes contratantes adopte o dicte medidas relativas:

a) a la seguridad pública;

b) al comercio de las armas, municiones y material de guerra;

c) a la protección de la salud pública y al cuidado de animales y vegetales contra enfermedades, insectos o parásitos nocivos;

d) a la defensa del patrimonio nacional artístico, histórico y arqueológico;

e) a la exportación de oro o de plata;

f) a las medidas de carácter fiscal o de otra naturaleza, dirigdas a extender a los productos extranjeros el régimen impuesto en el territorio de cualquiera de las Altas Partes contratantes a los productos similares nacionales.

Artículo VII

Las autoridades competentes de cualquiera de las Altas Partes contratantes podrán exigir que toda mercadería importada por la otra Parte sea acompañada por certificados de origen o factura comercial o consular o por todos estos documentos, visados por las autoridades consulares respectivas del país importador.

Artículo VIII

Nada de cuanto ha sido estipulado en el presente acuerdo será interpretado como impedimento para que cualquiera de las Altas Partes contratantes aplique al comercio co la otra Parte contratante los regímenes generales de importación o de exportación que se apliquen a la nación más favorecida.

Artículo IX

Las naves pertenecientes a una de las Altas Partes contratantes gozarán en los puertos de la otra Parte, en lo que concierne a tasas, derechos, impuestos, servisios y facilidades, del mismo trato acordado a las naves de la nación más favorecida.

Queda entendido que cada una de las dos Altas Partes contratantes no podrá invocar de la otra Parte el beneficio de la aplicación de la cláusola de la nación más favorecida para obtener ventajas más amplias que las que ella misma acuerde a la otra Parte contratante.

Artículo X

Las cláusulas de este acuerdo no afectan las disposiciones comprendidas en las leyes de bloqueo económico dictadas por el Gobierno de Costa Rica en los años de 1940 a 1948.

Artículo XI

El presente acuerdo podrá ser sustituído en cualquier momento por un tratado de comercio que las Altas Partes contratantes convienen en estipular lo más antes posible.

Artículo XII

El presente acuerdo entrará en vigencia desde el momento en que las Altas Partes contratantes se hayan notificado el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales.

Regirá por un año y será prorrogable por tácita renovación, salvo expresa denuncia de una de las Altas Partes contratantes, mediante aviso a la otra Parte con tres meses de anticipación.

En fe de lo cual, se firma en dos tantos, con los sellos correspondientes, en la Ciudad de San José, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos cinquenta y tres.

FERNANDO LARA LUIGI RICCIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

N. 0227

San José, 23 febbraio 1953

Signor Ministro,

Con riferimento alla mia nota n. 872 del 19 dicembre 1951, ho l'onore di precisare che il *Modus Vivendi Commerciale* tra Costa Rica e Italia firmato in San José il 20 febbraio 1953 si applica alla Zona di Trieste amministrata dal G.M.A.

La presente nota e la risposta con la quale Vostra Eccellenza si compiacerà prendere atto e di aderire a quanto precede, a nome del Governo di Costa Rica, costituiranno un accordo perfetto in materia.

Approfitto di questa opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

LUIGI RICCIO

A S. E. Fernando LARA BUSTAMANTE
Ministro degli Affari Esteri — SAN JOSÉ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

N° 352-CAPEC

San José, 23 de febrero de 1953

Señor Ministro:

En contestación a la atenta nota de Vuestra Excelencia N° 0227 de fecha 23 de los corrientes, tengo el honor de comunicar que mi Gobierno acepta la aclaración según la cual el *Modus Vivendi Comercial* entre Costa Rica e Italia firmado en San José el 20 febrero de 1953 se aplica a la Zona de Trieste administrada por el G.M.A. (Gobierno Militar Aliado).

En tal forma, queda perfeccionado el acuerdo entre los dos Países sobre el fin indicado.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi sincera estima y distinguida consideración.

FERNANDO LARA

Excelentísimo
Señor Luigi RICCIO
Ministro de Italia — CIUDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Scambio di Note tra l'Italia e Costarica relativo all'art. V del Modus vivendi commerciale del 20 febbraio 1953

Roma, 23 giugno 1953

Signor Ministro,

Con riferimento al Modus Vivendi Commerciale tra l'Italia e il Costarica, firmato a San José il 20 febbraio 1953, sarò grato a l'Eccellenza Vostra se, a nome del Suo Governo, vorrà prendere buona nota che alle eccezioni per l'applicazione della clausola della Nazione più favorita, previste dall'Art. V del Modus Vivendi Commerciale, vanno considerati aggiunti, dopo « *e*) i vantaggi speciali concessi dalla Repubblica di Costarica agli altri Stati dell'America Centrale » :

« *f*) i vantaggi speciali concessi o che potranno essere concessi dalla Repubblica Italiana a territori aventi uno speciale Statuto internazionalmente riconosciuto ».

Parimenti, per « zona di Trieste amministrata dal G.M.A. », indicata nello scambio di Note italo-costaricense del 23 febbraio 1953, va inteso:

« Territorio di Trieste amministrato attualmente dalle Autorità Militari anglo-americane ».

La presente nota e la risposta affermativa che l'eccellenza Vostra vorrà compiacersi di comunicarmi, costituiranno un accordo perfetto in materia fra i nostri due Paesi.

Mi è gradito cogliere l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

DE GASPERI

S. E. Don Teodoro B. CASTRO
Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Costarica ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

N. 342/53/A

Roma, 23 de Junio de 1953

Señor Ministro,

Con la Nota N. 41/08886/4 de fecha 23 de Junio de 1953 Vuestra Excelencia ha tenido a bien comunicarme lo que sigue:

« Con referencia al Modus Vivendi comercial entre Italia y Costa Rica, firmado en San José el 20 del Febrero 1953, agradeceré a Vuestra Excelencia si en nombre de su Gobierno, tendrá a bien tomar nota que, a las excepciones para la aplicación de la clausola del pais más favorecido, previstas en el Art. V del Modus Vivendi Comercial se deberán agregar después de « *e*) las ventajas especiales concedidas por la República de Costa Rica a los otros Paises de la America Central » :

« *f*) las ventajas especiales concedidas o que podrán ser concedidas por la República Italiana a territorios que gozen de un especial Estatuto internacionalmente reconocido ».

Al mismo tiempo, por « Zona de Trieste administrada por el G. M. A. », indicada en el canje de Notas italo-costarricense de fecha 23 de Febrero, se entiende:

« Territorio de Trieste administrado actualmente por las Autoridades anglo-norteamericanas ».

La presente Nota y la respuesta afirmativa que Vuestra Excelencia tendrá la bondad de comunicarme, constituirán un Acuerdo perfecto en esta materia entre nuestros dos Paises ».

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno ha tomado debida nota de lo que antecede y que por lo tanto el Acuerdo en cuestión firmado por nuestros dos Paises debe considerarse perfecto.

Aprovecho la oportunidad para renovarLe, Señor Ministro, las expresiones de mi más altra consideración.

TEODORO B. CASTRO

A S. E.
Alcide DE GASPERI
Ministro de Relaciones Exteriores ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 737.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756 e 6 ottobre 1953, n. 1089;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

9) « Medicina costituzionale ed endocrinologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 75. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 738.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, numero 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, numero 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680 e 19 settembre 1952, n. 4551;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 105, *comma terzo*. — La lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica).

Art. 107 — Dopo gli insegnamenti fondamentali della sottosezione chimica è aggiunta la sottosezione aeronautica:

4) Sottosezione aeronautica.

14) Aerodinamica.

15) Costruzioni aeronautiche.

Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le Sezioni sono aggiunti i seguenti: « aerologia », « collaudo e manovra degli aeromobili ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 78. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 739.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825, 1° ottobre 1931, numero 1386; 27 ottobre 1932, n. 2073. 6 dicembre 1934, n. 2291; 1° ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, numero 817; 28 aprile 1951, n. 955 e 19 giugno 1951, numero 709;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte.

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena approvato e modicato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

« Diritto privato comparato ».

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

12) « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 48. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

9) « Radioattività ».

10) « Onde elettromagnetiche ».

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di:

12) « Onde elettromagnetiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 63. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 740.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161, 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, numero 1806; 2 agosto 1952, n. 1222 e 12 maggio 1953, n. 549;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

23) « Estetica ».

Il decimo comma è sostituito dal seguente:

« La letteratura italiana, la letteratura latina, e un terzo insegnamento fondamentale (che per coloro che scelgono l'indirizzo classico è obbligatoriamente la letteratura greca) devono essere seguiti per un biennio. Può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere ».

L'undicesimo comma è sostituito dal seguente: « Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina e una prova scritta di italiano integrativa dell'unico esame di italiano ».

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

15) « Filosofia della scienza;

16) Estetica ».

Art. 36. — Agli insegnamenti fondamentali del 1° biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

7) « Chimica biologica;

8) Microbiologia ».

Agli insegnamenti fondamentali del 3° biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« Radiologia (semestrale) ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

8) « Statistica sanitaria ».

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

9) « Scienza dell'alimentazione ».

Dopo l'art. 69 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesia.

Scuola di specializzazione in anestesia

Art. 70. — E' istituita presso l'Istituto di patologia chirurgica della Università di Pavia una scuola di specializzazione in anestesia per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia. La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'Istituto di patologia chirurgica e della clinica chirurgica.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di patologia chirurgica.

Art. 71. — Sono ammessi alla scuola, in numero non superiore a quattro, i medici che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia nelle Università italiane da non più di quattro anni al momento della iscrizione.

Art 72. — La selezione dei richiedenti la iscrizione, al fine della ammissione entro il numero dei posti disponibili, è fatta dalla Direzione della scuola che provvederà alla valutazione degli aspiranti in base ai titoli di studio, ed eventualmente, a mezzo di esami.

Art. 73. — La durata del corso è di due anni; in questo periodo gli specializzandi sono tenuti a prestare regolare e continuato servizio di internato nell'Istituto di patologia chirurgica o nella clinica chirurgica dell'Università.

Art. 74. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) I fondamenti anatomici delle anestesie;
2) I fondamenti fisiologici delle anestesie;
3) I fondamenti farmacologici delle anestesie;
4) Le anestesie generali;
5) Le anestesie loco-regionali;
6) Trattamenti pre e post-anestetici;
7) La rianimazione.

Tali insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di tecnica anestesiologica e di rianimazione.

Art. 75. — Gli insegnanti della scuola sono designati dal Consiglio di facoltà.

Art. 76. — Al termine del corso gli allievi dovranno superare:

un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali;

un esame speciale sulla materia degli insegnamenti teorico-pratici;

un esame di diploma consistente in una dissertazione scritta su argomento attinente all'anestesia, proposto dal direttore della scuola.

La dissertazione scritta deve essere depositata in Segreteria quindici giorni prima dell'esame di diploma.

Art. 77 — Le Commissioni degli esami speciali saranno costituite di tre membri nominati dal preside della Facoltà a scelta fra gli insegnanti della scuola.

La Commissione degli esami di diploma è composta di cinque membri ed è presieduta dal direttore della scuola.

Art. 78. — Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse secondo le norme generali vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 82. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. 741.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576 e 12 ottobre 1953, n. 1046;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 68, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria al comma settimo è aggiunto quanto appresso: « L'insegnamento biennale di " patologia generale e anatomia patologica " comporta un esame alla fine di ciascun anno di corso ».

Dopo l'art. 73, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di una « Scuola di specializza-

zione in scienza e tecnologia dei polimeri » e di un « corso di perfezionamento in scienza dei polimeri », col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei polimeri.

Art. 74. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei polimeri, avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella chimica e fisica della polimerizzazione e nelle tecnologie dei plastomeri, elastomeri, ecc., conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 75. — Il corso della scuola ha la durata di due anni. Durante il biennio vengono impartiti insegnamenti teorici e svolte esercitazioni pratiche.

Art. 76. — Gli insegnamenti sono distinti in fondamentali e complementari.

Insegnamenti fondamentali:

Complementi di chimica;
Chimica fisica della polimerizzazione;
Tecnologia della polimerizzazione
Chimica industriale degli alti polimeri;
Merceologia dei plastici.

Insegnamenti complementari:

Chimica colloidale;
Plastomeri;
Elastomeri;
Fibre tessili;
Vernici;
Biochimica e biofisica macromolecolare.

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite e da permanenza in stabilimenti specializzati.

Art. 77. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica: i laureati in farmacia, in medicina e chirurgia e in scienze naturali dovranno previamente superare un colloquio di cultura in chimica e in fisica.

Art. 78. — Per ottenere il diploma è necessario:

a) aver ottenuto la regolare frequenza ai corsi teorici e alle esercitazioni;

b) aver superato gli esami negli insegnamenti fondamentali e almeno due complementari;

c) aver superato l'esame di diploma, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad una apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola.

Art. 79. — Il Consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dello insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art. 80. — Il direttore della scuola è il direttore dell'Istituto chimico.

Art. 81. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una soprattassa di esami pari a quella degli studenti per il corso di laurea in chimica industriale, di una tassa di diploma di L. 6000 e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola stessa.

Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.

Corso di perfezionamento in scienza dei polimeri

Art. 82. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un corso di perfezionamento in scienza dei polimeri avente lo scopo di dare una preparazione specifica nella chimica e nella fisica della polimerizzazione.

Art. 83. — Il corso è annuale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni di laboratorio.

Saranno impartiti i seguenti corsi:

Chimica macromolecolare;
Applicazioni pratiche degli alti polimeri;
Chimica colloidale;
Biochimica e biofisica macromolecolare;
Esercitazioni di laboratorio.

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà essere eventualmente integrato da visite e da permanenze in stabilimenti specializzati.

Art 84. — Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica.

I laureati in farmacia, in medicina e chirurgia e in scienze naturali, dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica.

Art. 85. — In base alla regolare frequenza ai corsi teorici, alle esercitazioni e all'esito favorevole degli esami sostenuti negli insegnamenti verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Art 86. — Il Consiglio direttivo del corso si compone di tutti gli insegnanti del medesimo; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dello insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art. 87. — Il direttore del corso è il direttore dell'Istituto chimico.

Art. 88. — Gli iscritti al corso di perfezionamento sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esame pari a quella degli iscritti al corso per la laurea in chimica e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio direttivo del corso.

L'art. 121 è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in patologia generale si richiedono due anni di corso con internato. Alla scuola di perfezionamento vengono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. L'insegnamento si svolge nell'Istituto di patologia generale dell'Università. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti teorici e le esercitazioni pratiche impartite dai professori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 77. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. 742.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, n. 1595, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545 e 12 maggio 1953, n. 547;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria sono aggiunti i seguenti:

« Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
Costruzioni marittime ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 81. — TEMPESTA

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1954.

Trasferimento all'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.) delle disposizioni a favore del Movimento di Azione Sociale (M.A.S.) in ordine al riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 7 giugno 1949, con cui è stato riconosciuto il carattere assistenziale delle finalità perseguite dal Movimento di Azione Sociale (M.A.S.) ai fini dell'applicazione a favore dell'Ente predetto delle norme previste dal decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1951, col quale, in applicazione della legge 2 aprile 1951, n. 226, le disposizioni previste dall'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e dall'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, sono state estese agli iscritti dell'Ente predetto;

Considerato che, con l'approvazione del nuovo statuto, la denominazione dell'Ente medesimo è stata modificata da quella di Movimento di Azione Sociale (M.A.S.) in quella di Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.);

Decreta:

Le disposizioni a favore del Movimento di Azione Sociale (M.A.S.) contenute nei citati decreti Ministeriali 7 giugno 1949 e 10 novembre 1951, sono trasferite all'Ente Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.).

Roma, addì 24 luglio 1954

Il Ministro: SCELBA

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1954.

Determinazione dei saggi d'interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;
Visto l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914;
Visto l'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610:

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza, rispettivamente del 6 e del 26 aprile 1954, con le quali si propone la fissazione del tasso d'interesse per le varie forme di finanziamenti da concedersi da parte degli Istituti medesimi;

Visto il parere della Commissione di vigilanza sugli Istituti di previdenza, adottato nella seduta del 24 giugno 1954;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima, concederanno con propri fondi viene determinato come segue:

1) 7 % per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli Istituti di previdenza medesimi;

2) 7,50 % per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente fra iscritti ai predetti Istituti.

I mutui suppletivi per dette Cooperative saranno concessi, in ogni caso, allo stesso tasso d'interesse applicato per il mutuo principale;

3) 7 % per mutui agli Enti morali e alle Società costituiti con lo scopo di costruire — senza finalità di lucro — case popolari ed economiche da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto;

4) 7 % per mutui ai Comuni, alle Provincie, ai Consorzi ed in genere agli Enti di cui al n. 4 dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, da ammortizzare entro dieci anni, anche se non destinati ad opere di pubblica utilità urgenti;

5) 7,50 % per mutui a favore degli Enti di cui al precedente n. 4) con ammortamento di durata superiore a dieci anni;

6) 7,50 % per mutui ad Enti locali per il pagamento di contributi arretrati dovuti agli Istituti di previdenza, anche con ammortamento di durata inferiore a dieci anni;

7) 7,50 % per sconto di annualità statali;

8) 5 % per mutui a dipendenti degli Enti locali, iscritti agli Istituti di previdenza, contro garanzia della cessione del quinto dello stipendio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1954
Registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 333. — BARONE

(4239)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1954.
Emissione monete metalliche « Italma » da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che all'articolo 1 autorizza, fra l'altro, la Zecca a fabbricare e ad emettere nuove monete in lega « Italma » in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro Tesoro n. 2, foglio n. 152, con il quale vengono stabilite le caratteristiche delle nuove monete metalliche limitatamente ai tagli da L. 10, da L. 5 e da L. 1 e se ne determinano i contingenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 9, foglio n. 25, con il quale vengono stabilite le caratteristiche della nuova moneta metallica da L. 2 e se ne determina il contingente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, che detta norme per il riordinamento monetario;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, che autorizza la Zecca a fabbricare e ad emettere monete metalliche « Italma »;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1946, registro Tesoro n. 3, foglio n. 76, che determina la decorrenza delle nuove monete e la cessazione del corso legale di quelle di bronzo ed acmonital;

Decreta:

Art. 1.

Le monete metalliche « Italma » da L. 2 e da L. 1 delle quali sono state autorizzate la fabbricazione e l'emissione con la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, avranno corso legale a decorrere dal 1° settembre 1954.

Art. 2.

Le monete metalliche in lega « Italma » nei tagli da L. 2 e L. 1, la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, cesseranno di avere corso legale col 30 settembre 1954 e saranno cambiate dalle Sezioni di tesoreria provinciale e dalla Tesoreria centrale fino al 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1954
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 167. — VENTURA

(4260)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 23 marzo 1950, con il quale il dott. Guido Gauttieri venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Narni, in sostituzione dell'ammiraglio sen. Giulio Valli;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1948, con il quale il sig. Giovanni Grassi venne nominato vice presidente della suddetta Cassa;

Considerato che il dott. Guido Gauttieri è scaduto di carica ed il vice presidente sig. Giovanni Grassi è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Guido Gauttieri è confermato presidente della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), ed il dott. Domenico Cipiccia è nominato vice presidente della Cassa medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1954.

Disposizioni concernenti la restituzione della imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la facoltà di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del quattro per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762;

Riconosciuta la opportunità di avvalersi della suddetta facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti esportati indicati nella tabella annessa al presente decreto, sono mantenute in vigore le aliquote previste per ciascuno di essi, dalla tabella annessa al decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 agosto 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1954
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 203. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali viene confermata ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319, emanato a norma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire
1			CAPITOLO LXXXIV	
	ex 1042	*a*); *b*) e *c*)	Caldaie a vapore	4,50
	1043	*a*) e *b*)	Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie	4,50
	ex 1051	ex *b*)	Motori fissi e motori marini Diesel	4,80
	1053	*a*); *b*) e *c*)	Macchine motrici idrauliche	4,20
2			CAPITOLO LXXXV	
	ex 1172	*a*) e *b*)	Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza	5 —
3			CAPITOLO LXXXVI	
	1208		Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	5 —
	ex 1209	*a*)	Locomotive elettriche a presa di corrente	5 —
	ex 1211	*a*): 1	Automotrici elettriche a presa di corrente	4,30
	ex 1215	*a*): 2	Carri serbatoi con recipiente metallico	5,80
		a): 3	Carri altri	5,50
	ex 1216	*b*): 2	Boccole per locomotive	5 —
4			CAPITOLO LXXXVII	
	1218		Trattori	5 —
	ex 1219		Autoveicoli completi, compresi i filobus, escluse le vetturette per bambini	5 —
	1222		Telai con motore per autoveicoli	5 —
	1223		Carrozzerie di autoveicoli	5 —
	ex 1227	ex *a*)	Motoscooter	4,50
	1228		Velocipedi, anche con motore ausiliario	4,50
	ex 1234	*a*)	Rimorchi per autoveicoli compresi quelli per carri armati	5 —

Nota. — Le aliquote della presente tabella si applicano anche alle macchine esportate smontate, purchè complete.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

(4240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Gubbio (Perugia).

Con decreto commissariale n. 370.24005.58/2-61994 in data 6 agosto 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Gubbio (Perugia) di un fabbricato sito nei pressi della locale Casa della Madre e del Bambino, costituito da due corpi di fabbricato, composto di n. 4 vani abitabili, n. 2 fondi, n. 1 mezzanino e sottoscala, distinto coi mappali 706/1583 R. e 707 da adibirsi ad abitazione del custode della predetta Casa della Madre e del Bambino.

(4168)

Elenco delle specialità medicinali per le quali è stato emesso in data 7 luglio 1954 decreto di diniego di registrazione.

Con decreti in data 7 luglio 1954 è stata negata la registrazione delle specialità medicinali sottoindicate:

Regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 art. 17, n. 1.

Decreto n. 1936 *Valero Ovarine*: ditta Emmebi di Genova.
Decreto n. 1937 *Suppovit A* ditta Novopharm di Milano.
Decreto n. 1938 *Strofantamina*: ditta Lifa di Milano.
Decreto n. 1939 *Pecticaina*: ditta Galenici Padova Padova.
Decreto n. 1940 *Esapirina*: ditta Chemil di Milano.
Decreto n. 1941 *Chemystreptolo*: ditta La-che-mi di Milano.
Decreto n. 1942 *Pansen*: ditta Sinfa di Milano.
Decreto n. 1943 *Idropulmina*: ditta Lab. M.R. di Firenze.

Regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 art. 17, n. 2.

Decreto n. 1916 *Hepatex sciroppo*: Fabb. Romana P.C. di Roma.
Decreto n. 1944 *Pillole Seyournet*: Cons. Naz. Farmac. di Milano.
Decreto n. 1945 *Sulphium*: ditta S.A.I.E. di Milano.
Decreto n. 1946 *Seneconina*: ditta Beolet di Milano.
Decreto n. 1947 *Sana Geloni S. Geminiano*: ditta Cerri Pavullo (Modena).
Decreto n. 1948 *Pomata Meini u.v.*: ditta A. Meini Fauglia (Pisa).
Decreto n. 1949 *Ortobis*: ditta Farmaconi di Novara.
Decreto n. 1950 *Gastroduodenal* ditta Piciter di Milano.
Decreto n. 1951 *Cardiostenina* ditta Tosi di Novara.
Decreto n. 1952 *Carbone lievito Waldof*: ditta Alfa di Bologna.
Decreto n. 1953 *Carbentose* ditta Bioch. Alfa di Bologna.
Decreto n. 1954 *Bronchialbis* ditta Uti di Milano.
Decreto n. 1980 *Animase*: ditta Sigurtà di Milano.

Legge 1° maggio 1941, n. 422 (Prodotti pari).

Decreto n. 1917 *Kalobil Saper*: ditta Saper di Torino.
Decreto n. 1918 *Vitapirina*: ditta Vita Farmac. di Torino.
Decreto n. 1919 *Tyrostil*: ditta Farmincas di Bologna.
Decreto n. 1920 *Sulfillina Cospem* ditta Cospem di Milano.
Decreto n. 1921 *Diatussis*: ditta Casali di Milano.
Decreto n. 1922 *Colpothricetten*: ditta Farmincas di Bologna.
Decreto n. 1923 *Cisabolina*: ditta Cisa Christiaens Milano.
Decreto n. 1924 *Dermocelina FDG* ditta Emmebi di Genova.
Decreto n. 1925 *Sinerpulmina*: ditta Siner Farm. di Roma.
Decreto n. 1926 *Reumastop*: ditta G. Pompili di Rimini.
Decreto n. 1927 *Nichemin*: ditta Cerebralina Ramella Milano.
Decreto n. 1928 *Miocardiosan*: ditta Sam Mariani di Voghera.
Decreto n. 1929 *Iporutin*: ditta Tosi di Novara.
Decreto n. 1930 *Extin Offermann* ditta Ro.Sa di Napoli.
Decreto n. 1931 *Corosedina*: ditta E. Granelli di Milano.
Decreto n. 1932 *Corfazone*: ditta Biocorfa di Milano.
Decreto n. 1933 *Biamin*: ditta C. Etro di Milano.
Decreto n. 1934 *Bacta*. ditta Acfa di Alessandria.
Decreto n. 1935 *Salfacil*: ditta F. Filippi di Roma.
Decreto n. 1955 *X Zero*: ditta Socitra di Milano.
Decreto n. 1956 *Kao cellulin*: ditta Cie di Milano.
Decreto n. 1957 *Vulcase*: ditta Saie di Milano.
Decreto n. 1958 *Ulcogranil*: ditta G. Petrangeli di Roma.
Decreto n. 1959 *Sidergen*: ditta Aschei Dazzini - Casteggio.
Decreto n. 1960 *Setypirine*: ditta Saie di Milano.
Decreto n. 1961 *Reumatol*: ditta Piatti di Milano.
Decreto n. 1962 *Polipotensivo*: ditta Farmogal di Padova.
Decreto n. 1963 *Opoferrol*: ditta U.C.M. di Torino.
Decreto n. 1964 *Mercaptol*: ditta Bonfanti Olgiate M.
Decreto n. 1965 *Luxantina*: ditta Farmogal di Padova.
Decreto n. 1966 *Insulina Roxane*: ditta P. Roxane di Milano.
Decreto n. 1967 *Hepa Dexicol P.D.*: ditta Intrade di Roma.
Decreto n. 1968 *Gerix elixir*: ditta Abbott di Roma.
Decreto n. 1969 *Gentisovit calcico*: ditta Satica di Firenze.
Decreto n. 1970 *Fosfoglucamin*: ditta V. Gianni di Milano.
Decreto n. 1971 *Chinol* ditta Albi Terap. di Milano.
Decreto n. 1972 *Epanutina P.D.*: ditta Intrade di Roma.
Decreto n. 1973 *Carbobel*: ditta Farmogal di Padova.
Decreto n. 1974 *Canfobutazol*: ditta Saita di Milano.
Decreto n. 1975 *Bistrept*: ditta Farber di Milano.
Decreto n. 1976 *Biozina*: ditta F. Tosi di Milano.
Decreto n. 1977 *Bistrofene*: ditta Uti di Milano.
Decreto n. 1978 *Astra Pirina*: ditta Astra di Milano.
Decreto n. 1979 *Astra Rutina*: ditta Astra di Milano.

(4222)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Su tutti i fondi già costituenti la riserva di caccia denominata « Navette » disposta con i decreti Ministeriali 7 ottobre 1953 e precedenti in comune di Briga Alta e di proprietà del comune di Tenda (Francia) concessione annullata con il decreto Ministeriale 24 giugno 1954 — la caccia e l'uccellagione viene vietata ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia fino a nuova disposizione.

Tale divieto si estende anche ai fondi facenti parte della suddetta concessione di riserva ed eventualmente passati ad altri Comuni.

(4141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,75
1 dollaro canadese	»	643,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,31

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 26 marzo 1954, n. 12911, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953 e il decreto di modifica 14 giugno 1954, n. 24690;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila è costituita come appresso:

Presidente:
Alfano dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Ciraldo dott. Salvatore, medico provinciale;
Natali prof. dott. Giulio, docente in patologia medica;
Ficara prof. dott. Pasquale, primario chirurgo dell'ospedale civile di L'Aquila;
Santacroce dott. Marino, medico condotto.

Segretario:
D'Addezio dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3968)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 21 dicembre 1953, n. 22917, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio è costituita come appresso:

Presidente:
Zampaglione dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Casolo prof. Giovanni, docente in clinica medica della Università di Milano;
Rossi prof. Franco, docente in clinica chirurgica della Università di Milano;
Foppoli dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:
Busacca dott. Salvatore, 1° segretario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3970)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila in data 26 marzo 1954, n. 12911, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila è costituita come appresso:

Presidente:
Alfano dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Ciraldo dott. Salvatore, medico provinciale;
Puglielli dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Frasca dott. Giorgio, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Stagnini Paola, ostetrica condotta.

Segretario:
D'Addezio dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3971)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.